

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA

Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii. e all'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n° 104 del 14.08.2020

ESAME CONGIUNTO

Il giorno 03.09.2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'art. 6 dell'Accordo Quadro tra Regione Lazio e le Parti Sociali a norma dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e ss.mm.ii. e all'art. 1 comma 1 del D. Legge n° 104 del 14.08.2020, per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga, si sono confrontati:

- **ANTENNA AUDIO ITALIA SRL** (P.I. 13174590151), con sede legale in Roma – Via Properzio n. 5, qui rappresentata dalla Dott.ssa Isabella de Angelis in qualità di legale rappresentante;
- **FILCAMS CGIL** Roma Lazio dott.ssa Livia Astolfi

PREMESSO CHE

- La Società, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere l'intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga per una sospensione/riduzione di attività relativamente all'unità produttiva di Roma presso Musei Vaticani, per le causali e l'entità ivi indicate e qui di seguito riportate anche all'esito dell'esame congiunto:

Causale: emergenza COVID - 19

Decorrenza e durata prevedibile della domanda: decorrenza dal 13.07.2020 fino ad un massimo di 9 settimane o ulteriori periodi aggiuntivi introdotti da successivi interventi legislativi;

Entità e numero lavoratori interessati: riduzione percentuale /sospensione a zero ore per:

- **16 lavoratori transfrontalieri iscritti all'apposita gestione Inps** di cui al D.L. 317/1987 e s.m.i.

- l'azienda con riferimento alla predetta tipologia di lavoratori, rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m.i. e all'art. 1 comma 1 del D. Legge n° 104 del 14.08.2020.
- l'azienda applica il CCNL per i lavoratori dipendenti aziende del terziario della distribuzione e dei servizi CONFESERCENTI.
- Alla società, sono state già interamente autorizzate, per il periodo decorrente dal 09.03.2020 al 11.07.2020, un totale di 18 settimane continuative, stante la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid – 19;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ESAMINATA LA SITUAZIONE AZIENDALE, LE PARTI

- si danno atto che per tutto il periodo di chiusura/sospensione/riduzione attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;

- dichiarano che tale parziale/totale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione in deroga di cui all'art. 22 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii e richiedere l'erogazione del trattamento in misura pari in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.

La Società, nei termini di legge, presenterà domanda di accesso alla CIGD alla sede Inps territorialmente competente.

Le parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo in forza alla data del 25 marzo 2020.

L'Azienda **ANTENNA AUDIO ITALIA SRL** si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente/o alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati dal presente accordo, fermo restando l'equa distribuzione tra i lavoratori rispetto alle posizioni fungibili.

Le Parti concordano sulla richiesta di intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga con sospensione/riduzione dell'attività lavorativa fino ad un massimo di zero ore (o altra modalità) **dal 13 luglio 2020 per 9 (nove) settimane o ulteriori periodi aggiuntivi introdotti da successivi interventi legislativi per:**

- **n. 16 lavoratori transfrontalieri iscritti** all'apposita gestione Inps di cui al D.L. 317/1987 e s.m.i. per un numero **complessivo di ore pari a 5490;**

in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Visto il contingente stato d'incertezza, le Parti inoltre concordano che, autorizzate ed esaurite le suddette 9 settimane di ammortizzatore sociale, qualora permanessero situazioni di contrazione dell'attività aziendale direttamente riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto e tali da causare una conseguente necessità di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, la Società potrà ricorrere, entro comunque il 31.12.2020, all'utilizzo delle ulteriori 9 settimane di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con causale COVID -19, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del D.L. n° 104 del 14 agosto 2020. A tal proposito, la Società dichiara di aver registrato una contrazione del fatturato del 1° semestre 2020 maggiore del 20% rispetto al fatturato del 1° semestre 2019.

Tale eventuale ulteriore periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa potrà interessare il medesimo personale delle prime 9 settimane decorrenti dal 13.07.2020.

Su richiesta di una delle Parti firmatarie sarà possibile realizzare una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo, al termine o anche nel corso della vigenza dello stesso.

Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto della Cassa Integrazione salariale in deroga, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOSS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'azienda **ANTENNA AUDIO ITALIA SRL** Dott.ssa Isabella de Angelis



FILCAMS CGIL Roma Lazio dott.ssa Livia Astolfi

